



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott.ssa Maria Paola Costa	Presidente
dott.ssa Roberta Bolzoni	Giudice rel.
dott.ssa Lucia Dall'Armellina	Giudice

letti gli atti del procedimento n. **15/2023 P.U.**,

premesso che con provvedimento del 6/4/2023 il Tribunale ha concesso alla società ZETA BI snc di Zanchetta Mario & C. in liquidazione il termine di cui all'art. 44 c. 1 CCII, di sessanta giorni (successivamente prorogato) per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

vista la proposta e il piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed i relativi allegati depositati dalla società debitrice;
viste le successive integrazioni al piano depositate dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 47 CCII;

preso atto che la società proponente prospetta un concordato preventivo "*in continuità indiretta*" con la prosecuzione dell'attività aziendale da parte della società FAB Srl (attuale affittuaria dell'azienda) di Pravidomini (PN), o di altro ente che dovesse aggiudicarsi l'azienda al termine del contratto d'affitto stipulato il 21.02.2023 per la durata di un anno prorogato sino al 20 dicembre 2024 unitamente alla proposta irrevocabile di acquisto (valida sino alla stessa data);

preso atto che quanto ricavato dall'affitto e dalla successiva cessione dell'azienda, oltre alla liquidità già presente nei conti correnti della Società, all'incasso e/o all'utilizzo dei crediti commerciali e tributari e all'apporto di finanza esterna (condizionato all'omologazione del concordato), verrebbero destinati alla soddisfazione dei creditori sociali e che a fronte di un passivo di oltre euro 4.000.000,00 sono previste entrate per euro 2.272.069,83;

preso atto del contenuto della relazione del Commissario in ordine ai prospetti delle entrate;

rilevato che in virtù dell'accordo transattivo con Cefla e dei canoni di affitto aziendale le entrate previste nel nuovo piano risultano superiori nella misura di euro 397.530,01 rispetto al primo piano presentato;

rilevato, in particolare, che successivamente al deposito del piano, le disponibilità liquide sono aumentate nella misura di euro 406.192,75:

i) per l'incasso dell'importo di euro 380.000,00 in seguito all'accordo transattivo con Cefla, che ha comportato anche lo stralcio di posizioni debitorie pari ad euro 154.122,17 e la definizione del contenzioso in essere;

ii) per l'incasso netto di euro 26.192,75 a fronte dei residui crediti vs. clienti per euro 33.426,53; la differenza (33.426,53- 26.192,75) pari ad euro 7.233,78 è stata regolarmente incassata dal creditore Banca di Cividale S.p.A. (con corrispondente riduzione del suo credito verso Zeta.Bi a fronte dell'avvenuta cessione del credito).

rilevato che in conseguenza dell'aumento di cui sopra le disponibilità liquide ammontano ad euro 912.289,87;

rilevato che, quanto alla soddisfazione dei creditori, il piano prevede il seguente riparto:

- . i crediti prededucibili, quali spese di procedura e competenze dei professionisti che hanno assistito la Società nella presentazione della domanda di concordato preventivo e nell'attività successiva, integralmente per euro 332.254,60;
- . il credito privilegiato ex art. 2755 c.c. per contributo di bonifica integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione, per euro 50,15;
- . i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. dei lavoratori (diversi da quelli già oggetto di accollo liberatorio a seguito dell'affitto d'azienda a FAB Srl) integralmente, entro 30 giorni dall'omologazione, per euro 276,38;
- . i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. dei professionisti integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione, per euro 32.599,95;
- . i crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5-ter, c.c. delle agenzie interinali integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione, per euro 104.024,38;
- . i crediti contributivi e assicurativi privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c. integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione, per euro 230,67;
- . i crediti tributari muniti di privilegi ex artt. 2752, commi 1 e 3, c.c. nella misura minima dell'85,15%, entro 180 giorni dall'omologazione, in considerazione dell'incapienza dell'attivo concordatario, e del conseguente declassamento a chirografo del credito residuo (il piano prevede che, in base quanto potrà residuare dall'utilizzo dei fondi rischi, il grado di soddisfazione possa aumentare sino al 100%) per euro 574.168,51;
- . i crediti con privilegio ex art. 2752, co. 4, ce. degli Enti Locali, previo integrale declassamento in chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo concordatario, attestata dal Professionista indipendente, nella misura minima dell'1,41% stabilita per la relativa classe (il piano prevede che,

in base all'esito della suddetta vertenza, la percentuale riservata ai crediti con privilegio di 20° grado ex art. 2778 c.c. degli Enti Locali potrà aumentare sino al 28,31%) per euro 87.373,36;

. i debiti chirografari nei confronti degli istituti di credito che assumeranno, in tutto o in parte, natura privilegiata ex art. 9, comma 5, D.Lgs 123/98 a seguito della surroga del Fondo di garanzia o, nel caso del finanziamento erogato con fondi pubblici regionali da BCC Financing Spa (già Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a.), a seguito della comunicazione di revoca del finanziamento: importo crediti euro 1.175.228,60;

. i debiti chirografari nei confronti degli istituti di credito, garantiti da garanzie personali degli attuali soci della Zeta Bi e/o degli ex soci Babuin Valter e Zanchetta Giorgio, che non assumeranno, in tutto o in parte, natura privilegiata ex art. 9, comma 5, D.Lgs 123/98 a seguito della surroga del Fondo di garanzia: importo crediti euro 824.870,51;

. debiti a fornitori e altri debiti chirografari, già al netto dei crediti delle società in leasing in quanto oggetto di accollo a seguito dell'affitto d'azienda a favore di Fab Srl. Importo crediti euro 837.741;

preso atto che le classi sono state definite raggruppando i creditori chirografari secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e cioè:

. classe A: crediti chirografari degli istituti di credito, garantiti da garanzie personali degli attuali soci della Zeta Bi e/o degli ex soci Babuin Valter e Zanchetta Giorgio, che non assumeranno, in tutto o in parte, natura privilegiata ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 a seguito della surroga del Fondo di garanzia, per i quali è prevista una percentuale minima di soddisfazione del credito pari all'1,41% : importo della classe A euro 577.217,69;

. classe B: crediti chirografari degli istituti di credito che assumeranno, in tutto o in parte, natura privilegiata ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 a seguito della surroga del Fondo di garanzia o, nel caso del finanziamento erogato con fondi pubblici regionali da BCC Financing Spa, a seguito della comunicazione di revoca del finanziamento, per i quali è prevista una percentuale minima di soddisfazione del credito pari all'1,41% (calcolata sulla quota che non sarà oggetto di surroga e conseguente privilegio): importo della classe B euro 1.155.962,57;

. classe C: crediti tributari chirografari e declassati (in forza dell'istanza di trattamento ex art. 88 CCII) dell'Agenzia delle Entrate, per i quali è prevista una percentuale minima di soddisfazione del credito pari all'1,41%: importo della classe C euro 102.463,41;

classe D: crediti tributari degli Enti locali declassati per incapacità dell'attivo concordatario, per i quali è prevista una percentuale di soddisfazione del credito pari all'1,41%: importo della classe D euro 82.194;

. classe E: fornitori e altri creditori chirografari, per i quali è prevista una percentuale di soddisfazione del credito pari all'1,41%: importo della classe E euro 820.513,06;

rilevato che in data 28 luglio 2023 Zeta Bi snc di Zanchetta Mario & C. in liquidazione ha presentato domanda di concordato con istanza di trattamento dei debiti tributari ex art. 88 CCII, comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite PEC;

rilevato che in data 29 febbraio 2024 Zeta Bi ha presentato "*Memoria di integrazione alla domanda di concordato e al relativo Piano depositato in data 28-31 luglio 2023*"(in detta data ha ripresentato nuovamente

all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, "*Istanza di trattamento dei crediti tributari ex articolo 88 CCII*");

preso atto che nel ricorso per la domanda di concordato preventivo è evidenziata la previsione di accordi con l'Agenzia delle Entrate con la presentazione dell'istanza di trattamento dei crediti tributari, ai sensi dell'art. 88 CCII, per la definizione delle pendenze tributarie;

rilevato che i crediti erariali privilegiati, secondo quanto esposto in piano, ammontano a complessivi euro 540.132,65 oltre interessi legali per euro 34.035,86;

preso atto che secondo le previsioni del piano, i crediti tributari privilegiati amministrati dalle Agenzie fiscali verranno soddisfatti nella misura minima del 85,15% in considerazione dell'incapienza dell'attivo concordatario, con declassamento a chirografo del credito residuo pari ad euro 102.463,41 (inserito nell'apposita classe C) e soddisfazione di tale credito declassato nella misura dell'1,41%: in particolare il pagamento dei crediti tributari avrà luogo sia con le disponibilità liquide che residuano dopo il soddisfacimento dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati con grado superiore (in base al piano si tratta dell'importo di euro 419.633,18), sia con utilizzo dei crediti per imposte risultanti ante procedura (euro 20.421,83), sia, infine, con il credito IVA che maturerà in corso di procedura (euro 48.850,08). Complessivamente, quindi, l'importo destinato al pagamento dei crediti tributari ammonta ad euro 488.905,10;

preso atto che il fabbisogno per il pagamento dei crediti chirografari e/o con privilegio inferiore rispetto al privilegio dei crediti tributari (ossia

per il pagamento dei creditori chirografari e/o declassati di cui alle classi A, B, D ed E), verrà soddisfatto esclusivamente, al pari dei medesimi crediti tributari declassati in chirografo di cui alla classe C, con finanza esterna derivante dall'accollo pro quota (condizionato all'omologazione del concordato) sino all'importo di euro 26.000,00 dei crediti concordatari chirografari da parte di Lara Zanchetta e Cristina Belluz;

preso atto che secondo la prospettazione della ricorrente, il trattamento riservato ai crediti tributari rispetta i requisiti previsti dall'art. 88, commi 1 e 2, CCII, dal momento che ai suddetti crediti:

- declassati in chirografo per incapienza dell'attivo concordatario, viene garantito un trattamento pari a quello di tutti gli altri creditori chirografari;
- viene riconosciuto un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (come attestato nella relazione del dott. Giovanni Rubin);

preso atto che a fronte della previsione di fondi rischi per complessivi euro 112.500, la quota parte dell'ammontare dei fondi che non verrà utilizzata per il concretizzarsi dei rischi verrà devoluta ai creditori secondo l'ordine dei privilegi e, *in primis*, all'Erario;

preso atto che la ricorrente ha recepito i rilievi del Tribunale in merito: alla garanzia dell'offerta (oggi cauzionata con assegni circolari "non trasferibili" dell'importo pari ad euro 150.000,00 e consegnati all'avv. Bortolussi alla quale è stato conferito mandato irrevocabile di consegnare gli assegni agli organi della procedura); alla garanzia dell'impegno assunto da Zanchetta Lara e da Belluz Cristina (sono stati depositati due assegni circolari di euro 13.000,00 al dott. Rubin con

mandato irrevocabile a consegnarli agli organi della procedura); alla discrasia tra ammontare dei debiti tributari indicati nel piano ed importo indicato dall'Agenzia delle Entrate (dovuto ad un erroneo calcolo degli interessi dell'AdE confermato dall'attestatore); alla eventuale responsabilità della società per infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente (l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e le appostazioni hanno chiarito l'ammontare del credito che risulta essere di natura chirografaria); ai rischi connessi ai danni subiti dall'immobile costituente l'attivo concordatario per eventi atmosferici (ai rilievi ha fatto seguito:

- l'impegno di Fab a riparare entro il termine ultimo del 30 settembre 2024 a proprie cura e spese e senza nulla pretendere nei confronti di Zeta Bi, i danni subiti dal capannone affittato, sotto la supervisione del tecnico di fiducia della procedura concordataria individuato nella persona del dottor Paolo Berti;
- l'impegno di Fab a farsi carico, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 5.000,00 (oltre oneri di legge), delle competenze del predetto tecnico, posto che euro 3.000,00 (oltre oneri di legge) sono a carico della società quali spese preveducibili;
- in seguito all'assegnazione dell'incarico tecnico al dottor Berti è stato redatto un capitolato relativo all'intervento manutentivo da eseguire, alla stregua del preventivo originariamente inviato allo scrivente da Fab srl, che verrà consegnato alle imprese individuate dal perito e da Fab per la formulazione del preventivo di spesa. L'appalto, per il quale è esclusa ogni forma di subappalto, prevede l'ultimazione dei lavori entro il 30.09.24, l'applicazione di penali per la ritardata consegna dell'opera, la stipula di una polizza a garanzia dei lavori effettuati con primo beneficiario la Procedura in attesa dell'asta per la cessione del compendio aziendale); all'insufficiente capienza del fondo rischi previsto in euro 10.000,00 (vi è stato un adeguamento del fondo rischi ad euro 110.000,00); alla incertezza di realizzo dei crediti (i crediti sono stati incassati e vi è stata una precisa valutazione del credito IVA); infine, al termine dell'offerta irrevocabile di acquisto (termine prorogato al 20/12/2024);

preso atto del contenuto della relazione ex artt. 87, comma 3, CCII, 84, comma 5, CCII e 88, commi 1 e 2, CCII, redatta dal revisore contabile dott. Giovanni Rubin che, visto il piano redatto dalla ricorrente Zeta Bi snc e i documenti allegati allo stesso, ha attestato:

- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano;
- l'attitudine del piano al superamento della crisi o dell'insolvenza;
- l'attitudine del piano a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
- l'attitudine del piano a riconoscere a ciascun creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca un soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali;
- la convenienza e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale con riferimento al soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi;

preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale che ha rilevato:

- *“che il piano finanziario prevede il conseguimento di flussi di cassa netti (Flussi derivanti dall'affitto e dalla successiva cessione dell'azienda, dalla cessione dei contratti di leasing pendenti, dalla liquidità presente nei conti correnti della società e dall'apporto di complessivi euro 26.000,00 di finanza esterna) al servizio dei debiti anteriori, in misura tale da rendere probabile il soddisfacimento dei*

- creditori in un arco di piano di anni uno dall'omologazione del concordato;*
- *che, trattandosi di un concordato preventivo con piano di “continuità indiretta”, si prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati ex artt. 2755, 2751-bis n. 1, 2751-bis n.2, 2751-bis n 5-ter, 2753 e 2754, cod. civ.; la soddisfazione nella misura minima dell'85,15% dei crediti tributari muniti di privilegi ex art. 2752, commi 1 e 3, cod. civ., con declassamento a chirografo del credito residuo; la soddisfazione nella misura dell'1,41% dei crediti con privilegio ex art. 2752, comma 4, cod.civ, dei crediti chirografari compresi i crediti tributari declassati;*
 - *che le classi sono state definite raggruppando i creditori chirografari secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*
 - *che, vista anche la relazione di stima asseverata redatta del geom. Antonio Fabrici in ordine agli asset aziendali, la proposta concordataria risulterebbe per le ragioni dei creditori maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale della società;*
 - *che il piano, come strutturato, apparirebbe in grado di soddisfare i creditori secondo quanto ivi proposto”;*

ritenuto, pertanto, che la proposta concordataria sia ammissibile;

ritenuto di dover disporre il versamento entro quindici giorni della somma presumibilmente necessaria per sostenere il 20% circa delle spese di procedura, che viene determinata in euro 45.000,00;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 47, 84, 104, 107 CCII;

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo come sopra richiesta da ZETA BI snc di Zanchetta Mario & C. in liquidazione con sede legale in Chions (PN) via Malignani n. 3;
- 2) delega il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni alla procedura di concordato;
- 3) conferma Commissario Giudiziale il dott. Antonio Piccinini con studio in Sacile;
- 4) fissa il termine iniziale del 15 settembre 2024 e finale del 30 settembre 2024 per l'espressione del voto; assegna termine al Commissario fino al 30 giugno 2024 per la comunicazione del presente decreto ai creditori;
- 5) stabilisce il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito, da parte della ricorrente, della somma di € 45.000,00, su conto corrente vincolato all'ordine del giudice delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 comma 2 lett. d) CCII;
- 6) dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 del CCII.

Pordenone, 23/4/2024

Il Presidente

Dott.ssa Maria Paola Costa

Il Giudice rel.

Dott.ssa Roberta Bolzoni